

Repertorio numero 31210

Raccolta numero 14166

-----ATTO DI MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il 25 (venticinque) giugno 2020 (duemilaventi).-----

In Genova, Via Roma civico undici interno tre.-----

Davanti a me PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,-----

-----è presente-----

il Signor Gabriele Bona, nato a Cremona il ventitre maggio millenovecentocinquantanove, domiciliato in Genova, Piazza Dante 8/5.-----

Detto Comparente, della identità personale del quale io Notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Presidente della "ASSOCIAZIONE PER LE MALATTIE REUMATICHE INFANTILI", in forma abbreviata "AMRI", con sede in Genova (GE), Piazza Dante 8/5, codice fiscale numero 96018220184, associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 numero 361 riconosciuta con provvedimento della Prefettura di Genova in data 23 luglio 2015, iscritta nel Registro di cui all'articolo 3 del suddetto D.P.R. 361/2000 al numero 129, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con il codice AG-03/2003 (decreto Regione Liguria numero 1618 dell'8 agosto 2003), mi richiede di ricevere il presente atto, ai fini del quale-----

-----PREMETTE CHE-----

A) con assemblea in data 29 giugno 2019, di cui a verbale ricevuto da me Notaio, repertorio notarile numero 29586/13352, registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova il 2 luglio 2019 al numero 283, serie 1T, l'"ASSOCIAZIONE PER LE MALATTIE REUMATICHE INFANTILI O.N.L.U.S." ha approvato un nuovo testo di statuto associativo al fine di adeguarlo alla disciplina di cui al co. 2, art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), modificata dal D.Lgs. n. 105/2018 (c.d. decreto 'correttivo') e chiarita con la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018 del Ministero del Lavoro;-----

B) nella precitata delibera assembleare risulta testualmente quanto segue:-----

"L'assemblea, inoltre, alla unanimità e per quanto possa occorrere, delibera di dare mandato al Presidente della Associazione Signor Gabriele Bona per compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, che dovrà essere istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, ed apportare al testo del presente atto e dell'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste da ogni competente Autorità.";-----

C) la Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pa-

REGISTRATO  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI GENOVA

IL 25/06/2020

N° 17693

SERIE 1T

EURO GRATIS

STUDIO NOTARILE TORRENTE

11/3 VIA ROMA - 16121 GENOVA

ri Opportunità, con lettera in data 23 marzo 2020, protocollo numero PG/2020/108444, ha comunicato il diniego dell'iscrizione della suddetta associazione nel Registro Regionale del Terzo Settore Sezione delle Associazioni di Promozione Sociale espresso dalla Commissione del Terzo Settore Sezione delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Liguria, in quanto la formulazione dell'articolo nove, comma undici, dello statuto, relativo al quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea straordinaria, "non consente di dedurre di per sé la maggioranza deliberativa assembleare necessaria per le modifiche statutarie dall'esclusiva indicazione della maggioranza costitutiva";-----

D) occorre pertanto modificare lo statuto dell'associazione al fine di ottenere l'iscrizione dell'associazione nel Registro Regionale del Terzo Settore Sezione delle Associazioni di Promozione Sociale.-----

Tanto premesso come essenziale il Comparente, in accoglimento delle osservazioni della Commissione del Terzo Settore Sezione delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Liguria, avvalendosi della delega conferitagli con delibera dell'assemblea di cui a verbale ricevuto da me Notaio in data 29 giugno 2019 citato in premessa, modifica l'articolo nove, undicesimo comma, dello statuto della "ASSOCIAZIONE PER LE MALATTIE REUMATICHE INFANTILI" come segue:-----

"11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno i 2/3 degli associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione delibera con la presenza di 1/3 degli associati ed il voto favorevole di 2/3 dei presenti. -----

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei 3/4 degli associati."-----

Il testo dello statuto aggiornato con la modifica all'articolo nove, undicesimo comma, che il presidente mi consegna, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", cneessane la lettura da parte di me Notaio per dispensa avutane dal Comparente.-----

Il Comparente:-----

- con riferimento alla registrazione del presente atto, trattandosi di atto modificativo di ente del Terzo settore, chiede l'applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 82, comma 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117;-----

- autorizza il trattamento dei dati personali a sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016 GDPR, successive modifiche ed integrazioni, dichiarandosi edotto che i dati medesimi saranno inseriti e trattati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità.-----

Io Notaio, richiesto, ho ricevuto questo atto, che ho letto al Comparente, il quale, da me interpellato, lo approva e lo sottoscrive.

toscrive alle ore quindici e minuti quarantacinque.-----  
Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e comple-  
tato a mano da me Notaio, occupa quattro facciate intere e  
parte della quinta di due fogli.-----

FIRMATO: GABRIELE BONA-----

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)-----

## STATUTO

### ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione per le Malattie Reumatiche Infantili, siglabile anche come "AMRI", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
  - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - alloggio residenziale temporaneo diretto a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi.

Per lo svolgimento delle attività sopra specificate l'associazione farà in modo di:

- migliorare le cure cliniche delle malattie reumatiche auto-immuni e auto-infiammatorie pediatriche e l'assistenza ai bambini che ne sono affetti;
  - favorire ed incrementare la ricerca scientifica nell'ambito delle suddette malattie;
  - promuovere l'aggiornamento e la collaborazione a livello nazionale ed internazionale fra gli specialisti del settore;
  - sensibilizzare l'opinione pubblica e gli organismi istituzionali competenti sui problemi connessi alle suddette malattie e sull'utilità di una diagnosi precoce e della loro cura per la prevenzione della disabilità;
  - diffondere l'educazione sanitaria e la conoscenza dei problemi legati alle suddette malattie dall'età infantile fino alla transizione nel mondo dell'adulto;
  - sopperire alle eventuali carenze delle strutture pubbliche reperendo farmaci o dispositivi per la riabilitazione e offrendo sostegno psicologico ai bambini ammalati e alle loro famiglie;
  - favorire l'inserimento nel contesto Sociale (scuola, attività sociali, sportive e ricreative) dei malati;
  - fornire un aiuto economico alle famiglie dei bambini ammalati più disagiate per raggiungere il centro di cura idoneo;
  - supportare la loro accoglienza a Genova offrendo soggiorni temporanei in immobili reperiti sul mercato o di proprietà;
  - alleviare la permanenza dei bambini in reparto o in DH attraverso attività ludiche e ricreative gestite direttamente dai nostri volontari o in collaborazione con professionisti esterni;
  - contribuire agli interventi terapeutici eseguiti all'estero.
2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari, o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
  3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle

finalità statutarie.

#### ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

#### ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
  - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
  - mancato versamento della quota associativa;
  - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
  - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

#### ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
  - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
  - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
  - recedere dall'appartenenza all'associazione
  - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

#### ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

#### ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
  - Assemblea degli associati
  - Organo di amministrazione
  - Presidente
  - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
  - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un

- massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
  9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno i 2/3 degli associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione delibera con la presenza di 1/3 degli associati ed il voto favorevole di 2/3 dei presenti.  
L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei 3/4 degli associati.
  12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
  13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
    - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
    - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
    - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    - delibera sull'esclusione degli associati;
    - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
    - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
    - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
  - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
  - amministra l'associazione;

- predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
  - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
  - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

#### ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### ART. 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO: GABRIELE BONA

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)

Copia in MEC facciate conforme all'originale  
e suo allegato 0 nei miei rogiti.

Genova, 25 GIU. 2020

*Paolo Torrente*

